

COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

Spett.le
COMUNE di RIVA DEL GARDA
Provincia di Trento

OGGETTO: Parere sulla proposta di modifica del regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI).

Il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Riva del Garda, dott. Luigino di Fabio, dott. Alberto Fia e dott.ssa Maria largunkina,

PREMESSO

- che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- che l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, come convertito nella L. 25 febbraio 2022 n. 15, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF), le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
- che risulta quindi possibile adottare modifiche al Regolamento comunale riguardante la TARI con effetto retroattivo al 01/01/2025;

VISTO

- la proposta di deliberazione di modifica del Regolamento per l'applicazione della TARI;
- la bozza del Regolamento composto di n. 34 articoli;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Programmazione Bilancio e Contabilità del Comune di Riva del Garda;

tutto ciò premesso e considerato, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) n. 7, del D.Lgs. 267/2000

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla sopracitata proposta di deliberazione di modifica del regolamento per la disciplina della TARI con decorrenza dal 1° gennaio 2025 che risulta completa, coerente e assicura l'equilibrio economico finanziario del Comune di Riva del Garda.

Riva del Garda, 10 marzo 2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dott. Luigino di Fabio

dott.ssa Maria Iargunkina

dott. Alberto Fia

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). L'indicazione a stampa del nominativo del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs 39/1993).